



Scuola Secondaria di 1° Grado "E. Fieramosca"

Barletta

		Barletta, 04.12.2024
--	--	----------------------

A tutto il personale
docente ed ATA

SEDE

Oggetto: Fruizione dei permessi per l'assistenza alle persone con disabilità.

A seguito delle istanze che pervengono in merito alla fruizione di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità (Legge 4/11/2010, n. 183, art. 24), giova ancora una volta ricordare che la circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6/12/2010 al punto 7 "Oneri del dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni" ha precisato che, ***salvo dimostrate situazioni di urgenza per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.***

Si ritiene che la situazione d'urgenza possa essere attestata con una dichiarazione sostitutiva di certificazione. In questo specifico caso è presentata ai sensi dell'art. 47, del D.P.R. n. 445/2000, nella quale possono essere dichiarati tutti gli stati e le qualità personali e di altri di cui si abbia diretta conoscenza. Con la firma apposta in calce al modulo-domanda l'interessato, ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R., consapevole delle pene previste per falsi e mendaci dichiarazioni, sottoscrive una dichiarazione in cui attesta sotto la sua personale responsabilità, la presenza delle condizioni oggettive e soggettive.

La sottoscrizione di questo documento, impegna contestualmente l'interessato, a produrre idonea documentazione se richiesta dalla Istituzione Scolastica. Infatti, è facoltà della stessa amministrazione qualora lo ritenga necessario e, ove si nutrano dubbi sulla veridicità del contenuto effettuare un puntuale controllo. Questo adempimento rientra fra i precisi doveri ai quali la scuola non può sottrarsi, individuati nella stessa circolare al punto 8.

Infine, l'art. 15 comma 6 del CCNL 2006/09 che richiama integralmente i permessi previsti dall'art. 33 della Legge 104/92 stabilisce che essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti. Anche se "possibilmente" non significa "obbligatoriamente" è anche vero che l'eccezione non deve essere la regola, sempre fatte salve eventuali e inderogabili motivi di

Fieramosca: Una scuola da vivere per imparare a vivere



esigenze di assistenza al familiare disabile in situazione di gravità, condizioni oggettive che possono essere dichiarate in applicazione del D.P.R. n. 445/2000, ma per le quali la scuola ha il dovere del controllo qualora ritenuto necessario.

Inoltre, tutti i beneficiari dei permessi di cui trattasi sono tenuti a rilasciare, anche in base a quanto specificato con circolare INPS n. 53 del 29 aprile 2008, una autodichiarazione che attesti la permanenza dei requisiti per i quali si fruisce dei benefici della L. 104/92.

Riassumendo **ogni dipendente che necessita di assistere un familiare dovrà presentare:**

- la calendarizzazione delle giornate da fruire da produrre entro la fine della prima settimana di ogni mese;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da rinnovare annualmente, che da parte della A.S.L. non si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell'handicap;
- essendo decaduto il principio del "referente unico dell'assistenza", come prescritto dalla circolare INPS n. 39 del 04.04.2023, per chi non avesse già provveduto, la dichiarazione del disabile, che indica l'intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l'istanza o la presenza di più soggetti beneficiari.

E' opportuno richiamare, al riguardo, le previsioni dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 secondo cui "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (...) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

Si richiamano altresì le disposizioni contenute nell'art. 20, comma 2, della legge 102/2009 sul contrasto delle frodi in materia di invalidità civile, handicap e disabilità, nonché quelle contenute nell'art. 10, n. 3 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010.

L'INPS, ai fini dell'applicazione di quanto contenuto, provvederà inoltre, anche annualmente, alla verifica a campione delle situazioni dichiarate dai lavoratori richiedenti i permessi in argomento.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Saverio Messinese
Firma omessa a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs 39/93